

	LICEO SCIENTIFICO e MUSICALE "G.B.GRASSI" L.go Montenero 3 – 23900 LECCO Tel. 0341-362726 Sito web: www.grassilecco.gov.it E-Mail: lcps01000d@istruzione.it; lcps01000d@pec.istruzione.it C.F. 83007760131	
COMUNICAZIONE ESTERNA		Pagina 1 di 3

CIG N° Z05396CCDC

CONTRATTO PER LA VENDITA DI PACCHETTI DI VIAGGIO E TURISMO SCOLASTICO
 tra l'Istituzione Scolastica Liceo Scientifico e Musicale "G.B. GRASSI" di Lecco, di seguito chiamata "Scuola", rappresentata legalmente dalla Dott.ssa Carmela Merone, Dirigente Scolastico, C.F.: 83007760131

E

l'Agenzia di Viaggio GES.CO Srl di Manerbio (BS), di seguito chiamata ADV, legalmente rappresentata da Ziliana Giovanna, nata a Bagnolo Mella (BS) C.F. / P. IVA n. 02640280349.

Premesso che il presente contratto si riferisce al viaggio che sarà effettuato **dal 17/04/2023 al 19/04/2023** con destinazione a **SIENA**, per il quale è stata esperita regolare procedura di individuazione dell' Agenzia organizzatrice del viaggio a SIENA dal 17/04/2023 al 19/04/2023. Eventuali difformità riscontrate dovranno essere immediatamente contestate dalla Scuola per successive azioni e transazioni.

Vista la dichiarazione di conformità ai sensi della C.M. 291/92 fornita dall'ADV;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa è parte integrante del contratto.

Art. 2

Il presente contratto disciplina la fornitura del pacchetto turistico offerto:

- Destinazione: SIENA;
- Mezzo di trasporto: BUS;
- Ingresso museo geotermia;
- Visita al soffione;
- Guide a Siena.

Come da programma da preventivo invariato in data 24/02/2023 al protocollo 01724.

Art. 3

Il prezzo complessivo del pacchetto turistico è determinato in Euro 11.070,00 iva inclusa=

Art. 4

La Scuola ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:

- aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni allegate;
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'Organizzatore e non accettate dalla Scuola. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'Organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa della Scuola stessa, quest'ultima ha i seguenti, alternativi, diritti:

- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.

La Scuola deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa.

Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, la Scuola ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che abbia subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.

Art. 5

Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata a causa di forza maggiore, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico della Scuola, oppure rimborsa quest'ultima nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dalla Scuola.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o la Scuola non l'accetta per un giustificato motivo, l'Organizzatore le mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e le restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 6

La responsabilità dell'Organizzatore nei confronti della Scuola per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a mente del presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate nella Premessa. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti della Scuola potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato.

È esclusa in ogni caso la responsabilità dell'Organizzatore qualora l'inadempimento lamentato dalla Scuola dipenda da cause imputabili alla stessa, ovvero sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 7

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dalla Scuola senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

La Scuola può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

L'ADV rilascerà alla Scuola, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome della Scuola, l'entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. La Scuola, nella persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare l'esatto numero dei partecipanti, nonché l'utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio (voucher, titoli di trasporto); in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti consentiranno alla Scuola di poter, eventualmente, ottenere il rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati utilizzati per causa di forza maggiore. La Scuola dovrà, al rientro in sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni, informare l'ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.

Art. 8

Per quanto non espressamente indicato nei precedenti articoli, si rimanda all'allegato capitolato d'oneri che fa parte integrante del contratto.

Art. 9

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di LECCO.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia alla normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al decreto legislativo del 17-3-95,n.111, relativo all' "Attuazione della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" "

Il Rappresentante legale dell'Agenzia Viaggi

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Carmela Merone